

MODIFICHE ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO - Uscita degli alunni

b) **Visto il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n.172, art. 19 bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)**, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, in considerazione dell'età degli alunni, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. A tal fine, i genitori dovranno firmare il modulo di autorizzazione per l'uscita autonoma degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto dal quale dovrà risultare:

- L'irrelevanza dell'infortunistica pregressa nell'itinerario scuola-abitazione;
- Che l'alunno abitualmente percorre autonomamente l'area cittadina interessata dal predetto itinerario;
- Che l'alunno sia stato debitamente istruito sul percorso e sulle cautele da osservare per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato dal genitore/affidatario;
- Che lungo il percorso non siano presenti fattori di rischio di particolare rilevanza;
- Che l'alunno, in precedenza, non abbia manifestato comportamenti a rischio tali da far ritenere la sussistenza di impedimento soggettivo dovuto a non completo grado di maturazione e autonomia;

c) L'autorizzazione potrà essere revocata, dalla Scuola o dalla Famiglia, con atto motivato, qualora:

- 1) vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
- 2) l'alunno manifesti comportamenti a rischio o non completi e adeguati livelli di maturazione e autonomia.

d) analoga autorizzazione potrà essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni.

e) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, e in assenza di autorizzazione, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione di forza pubblica.

Delibera del Consiglio d'Istituto n.138 del 18 dicembre 2017